

Informativa per la clientela di studio

N. 113 del 04.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti ricevuti

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 5 agosto 2013 due attesi Provvedimenti Direttoriali:

- *il primo relativo alle **modalità di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari** (articolo 2, comma 36 sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148);*
- *il secondo riguardante le **modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa** (articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148).*

*Entrambi i Provvedimenti, oltre a fornire i modelli di compilazione, fissano come termine ultimo per le comunicazioni il **30 aprile dell'anno successivo**.*

*Per il 2012, primo anno di applicazione della disposizione, la scadenza è tuttavia fissata **al 12 dicembre 2013**.*

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell'Agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati.

Premessa

Il primo periodo d'imposta, rilevante ai fini della comunicazione dei beni in uso ai soci, è il **2012**. I riflessi reddituali (reddito diverso e indeducibilità dei costi) e l'obbligo di comunicazione vengono allineati, grazie ai Provvedimenti dello scorso 2 agosto 2013, pubblicati in data 5 agosto 2013.

I due provvedimenti (n. 94902 e n.94904), diffusi il 5 agosto 2013, contengono le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi.

Tra le novità più rilevanti si segnala **l'esclusione dei beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o** lavoratori autonomi **con tassazione del** fringe benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale.

Per i **finanziamenti** dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente superiori o pari a 3.600 euro. Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.

Doppia o singola comunicazione?

I provvedimenti citati prevedono due comunicazioni autonome (anche se identiche dal punto di vista della modulistica) per i beni assegnati in uso ai soci e per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche.

I finanziamenti e gli apporti, non a conoscenza dell'amministrazione, superiori o uguali a 3.600 euro, quindi, vanno comunicati da parte di ogni società, anche in assenza di beni dati in godimento.

La comunicazione va predisposta sia per i beni sia per i finanziamenti con **cadenza annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento: dunque per i dati relativi al 2013, la scadenza sarà il 30 aprile 2014.

Solo per i dati del 2012 (finanziamenti effettuati e beni in uso in tale anno), la trasmissione deve avvenire **in via transitoria entro il prossimo 12 dicembre 2013**.

La modulistica allegata ai due provvedimenti è la stessa e riguarda cumulativamente beni e finanziamenti. È dunque da ritenere che chi deve trasmettere dati di entrambe le tipologie possa effettuare **una comunicazione unica**.

COMUNICAZIONI BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI (Prov. 94902 e n.94904 del 2 agosto 2013)		
	SCADENZA ANNO 2012	SCADENZA DALL'ANNO 2013
COMUNICAZIONE BENI AI SOCI	12 DICEMBRE 2013	30 APRILE 2014
FINANZIAMENTI E APPORTI RICEVUTI DAI SOCI	12 DICEMBRE 2013	30 APRILE 2014

Le semplificazioni per i beni ai soci

Numerosi esoneri sono stati introdotti in un'ottica di semplificazione:

- la comunicazione va inviata **solo per i casi in cui si genera un reddito diverso** in capo al socio, dunque in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso. Se, quindi, il socio paga un prezzo pari o superiore al valore normale del servizio, la società non deve procedere ad alcuna comunicazione;
- **non va inviata alcuna comunicazione** per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano **fringe benefit** già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir;
- **imprenditore individuale**: l'imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve comunicare nulla (dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso);
- gli **alloggi delle cooperative a proprietà indivisa** e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento;
- **i beni a uso pubblico** (es. le auto dei taxisti) per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vanno comunicati.

COMUNICAZIONI BENI AI SOCI (Prov. 94902 del 02 agosto 2013)

CASO	OBBLIGO INVIO
Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso ≥ 0 (PREZZO PAGATO ≥ 0 = VAL. NORMALE DEL SERVIZIO)	NO
Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso < 0 (PREZZO PAGATO < 0 = VAL. NORMALE DEL SERVIZIO)	Sì, si genera reddito diverso

Finanziamenti dei soci

La **comunicazione dei finanziamenti** effettuati dai soci alla società è disciplinata da un provvedimento distinto rispetto a quello dei beni ai soci (Prov. 94904 del 2 agosto 2013), attesa l'autonomia che l'amministrazione vuole dare ai due obblighi.

Anche qui molte le semplificazioni:

- la prima comunicazione è relativa al 2012. Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti non vanno comunicati;
- i dati da comunicare sono solo le somme versate da soci persone fisiche e viene introdotta una **soglia di 3.600 euro**, che si riferisce distintamente al totale dei finanziamenti e a quello degli apporti effettuati in dato anno, al di sotto della quale la comunicazione non va predisposta;
- vanno indicate, invece, le somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore,
- mentre non sono da indicare dati relativi ad apporti già a disposizione del fisco (es. apporti o finanziamenti oggetto di atti registrati);
- non vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti che le società concedono ai propri soci (da non confondere con quelli ricevuti dalla società, oggetto di specifica comunicazione).

COMUNICAZIONI FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' (Prov. 94904 del 02 agosto 2013)

CASO	OBBLIGO INVIO
Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012	NO
Versamenti di soci persone fisiche < 3.600 euro nel 2012	NO
Versamenti di soci persone fisiche > o = 3.600 euro nel 2012	SÌ
Versamenti fatti dal familiare dell'imprenditore alla ditta individuale > o = 3.600 euro nel 2012	SÌ
Versamenti/apporti registrati	NO

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....